



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTO il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni, relativo all'obbligo per i comuni di censire, nonché di aggiornare annualmente, il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il quale ha previsto che l'eventuale inadempienza degli enti all'obbligo di cui sopra sarebbe stato oggetto di attività sostitutiva contemplata dalle rispettive leggi regionali;

VISTO l'art. 12, comma 23, della l.r. 25.5.2022, n. 13, secondo cui *“in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni”*;

VISTA la nota n. 7161 del 26.1.2023, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale - ha formalmente invitato i comuni inadempienti all'obbligo in questione, a norma dell'art. 24 della l.r. n. 44/1991, a provvedere in merito entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa nota;

VISTA la nota n. 17722 del 28.2.2023, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale – ha chiesto l'intervento sostitutivo da parte di questo Assessorato nei confronti dei comuni che non avevano dato completo riscontro alla suddetta la nota n. 7161 del 26.1.2023;

VISTA la nota di questo Assessorato n. 6577 del 13.3.2023, con la quale i comuni indicati nella nota n. 17722 del 28.2.2023 sono stati ulteriormente invitati a comunicare i dati in questione, nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della stessa, precisando che il mancato adempimento entro i termini suddetti o la “presunzione di inadempienza” determinata dall'assenza di comunicazioni da parte dell'ente, avrebbe posto a carico di questa Amministrazione l'obbligo di nomina dei commissari ad acta per lo svolgimento dell'azione sostitutiva, a norma dell'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, con oneri a carico delle amministrazioni inadempienti;

VISTA la nota n. 45623 del 23.5.2023, con la quale, in ultimo, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale ha fornito l'elenco delle amministrazioni inadempienti;

CONSIDERATO che, allo stato, i Comuni inadempienti risultano essere quelli individuati nell'allegato "A" al presente decreto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare i funzionari di seguito individuati quali commissari ad acta per dare corso, in via sostitutiva e con il supporto degli uffici comunali, all'adempimento previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n 353 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i componenti del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento individuati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati commissari ad acta presso i Comuni riportati nello stesso prospetto a fianco di ciascun nominativo, con il compito di dare corso, in via sostitutiva, all'adempimento in premessa specificato

Art. 2

E' fatto obbligo agli enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 3

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 09/08/2023

L'Assessore

On.le Andrea Barbaro Messina